

Decreto "Sostegni-ter"

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico." (GU n.21 del 27-01-2022; entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022)
decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73)

ART. 29 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

FINALITA' DELLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 29	co.1	Incentivare gli investimenti pubblici, nonché far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2	
AMBITO DI APPLICAZIONE	co.1	CONTRATTI PUBBLICI	
PERIMETRI TEMPORALI	co.1	Fino al 31 DICEMBRE 2023 per le procedure di affidamento dei contratti pubblici con pubblicazione bandi/avvisi/inviti effettuate successivamente al 27 GENNAIO 2022 (entrata in vigore del DL)	
	co.5	Sono ESCLUSI dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta	
INSERIMENTO OBBLIGATORIO CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI	co.1 a)	CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
	co.1 b)	CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	b) in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. 50/2016 (*) , le VARIAZIONI DI PREZZO DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE, IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE , sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta , anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
	nota	art. 106, co.1 lett. a), d.lgs. 50/2016	1. <i>Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:</i> a) <i>se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. (*)Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.</i> (...)
RILEVAZIONI SEMESTRALI DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI DEI SINGOLI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE co. 1 lett. b)	co.2	ISTAT <i>Metodologia</i>	definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi
	co.2	MIMS <i>Determinazione semestrale</i>	sulla base delle elaborazioni ISTAT, DECRETO MIMS entro il 30 MARZO E IL 30 SETTEMBRE di ciascun anno: determinazione delle VARIAZIONI PERCENTUALI DEI SINGOLI PREZZI dei materiali da costruzione più significativi relativi a ciascun semestre;
DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI	co.3	<i>percentuale di variazione che eccede il 5%</i>	La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto MIMS (co.2), e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori

Decreto "Sostegni-ter"

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico." (GU n.21 del 27-01-2022; entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022)
decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73)

ART. 29 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI COMPENSAZIONI	co.4	ISTANZA DELL'APPALTATORE ALLA STAZIONE APPALTANTE	istanza ai sensi del co. 1 b), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del decreto MIMS di cui al co. 2, a pena di decadenza
		PRESUPPOSTI	variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, ai sensi del co. 1 b); esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
		MEZZI DI PROVA	adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta
		VERIFICHE DEL DIRETTORE DEI LAVORI	l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione; esecuzione dei lavori avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma;
		VARIAZIONE % INFERIORE A DECRETO MIMS	laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS (co.2), la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
		VARIAZIONE % SUPERIORE A DECRETO MIMS	ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
co.6	La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.		
L'istanza di revisione prezzi non è ammissibile prima della stipula del contratto, in quanto non supportata da alcuna previsione legale.			
LE RISORSE DA IMPIEGARE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COMPENSAZIONI PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI (co.1 lett. b)	co. 7	RISORSE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta , qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
	co.8	FONDO per la prosecuzione delle opere pubbliche (L. 120/2020)	Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27/01/2022) e fino al 31 dicembre 2026 , in caso di insufficienza delle risorse di cui al co.7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte , con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10.02.2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del 12.02.2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR , di cui all'articolo 1 del DL 59/2021, conv. con mod. dalla L. 101/2021, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del DL 76/2020, conv. con mod. dalla L. 120/2020. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del DL 76/2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.
	co.9 e 10	Incrementi del Fondo e riassegnazioni al Fondo di risorse finanziarie rese disponibili	

Decreto "Sostegni-ter"

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico." (GU n.21 del 27-01-2022; entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022)
decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73)

ART. 29 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE LAVORAZIONI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI	co.11	<p>Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al co. 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'art. 23, co.16, del d.lgs. 50/2016, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al co. 7 del medesimo art. 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal MIMS su base semestrale ai sensi del co. 2 del presente articolo.</p> <p>NOTE: - si veda l'art. 26, co. 3 del Decreto Aiuti; - Prezzario Regione FVG: aggiornamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 1052 del 15 luglio 2022.</p>
PREZZARI REGIONALI art. 23, co. 7. d.lgs 50/2016	co.12	<p>Previste linee guida per assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzi</p> <p><i>Decreto MIMS 13 luglio 2022, n. 215 - approvazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, delle linee guida per la determinazione dei prezzi di cui all'articolo 23, commi 7 e 16, del d.lgs. 50/2016.</i></p>
Modifiche all'art. 1-septies, co. 8 del DL 73/2021	co.13	<p>Per le medesime finalità di cui al co. 1, all'art. 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, conv. con mod. dalla L. 106/2021, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga ». ("Fondo per l'adeguamento dei prezzi").</p>
ACCORDI QUADRO	nota	<p>Il Decreto Aiuti (art. 26, co. 8) ha esteso le norme di cui al presente articolo all'esecuzione di Accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del medesimo decreto</p>